

STATUTO

TITOLO I°

Disposizioni preliminari



Art. 1. - E' costituita con sede a Santo Stefano Quisquina (Ag), in via Traina n. 3, l'Associazione denominata "Quisquinachannel", una libera Associazione, apolitica, senza scopo di lucro.

Art. 2. - L'Associazione si compone di un numero illimitato di associati. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne facciano espressa domanda, che dovrà essere accettata dal Consiglio Direttivo, e che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 3. - L'associazione ha durata illimitata nel tempo. In presenza di voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dell'assemblea dei soci si può procedere allo scioglimento anticipato. In caso di scioglimento, tutti i beni e tutto il patrimonio dell'Associazione sarà donato gratuitamente all'Associazione "Radiosantostefano", con sede in via Recipiente n. 2, a Santo Stefano Quisquina (AG).

Art. 4. - L'Associazione svolge attività nei settori di cultura, ambiente, promozione sociale e territoriale, espressamente senza finalità di lucro.

Più in dettaglio la finalità che l'Associazione si propone è realizzare un web-tv interamente dedicata al territorio dei Monti Sicani e in particolare del comune di Santo Stefano Quisquina, con il seguente scopo:

- la promozione e la diffusione di tradizioni, eventi, manifestazioni, usi, costumi e attività culturali, sociali, religiose e sportive che appartengono al territorio;
- la valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, architettonico, ambientale attraverso attività di promozione sociale;
- favorire lo sviluppo del territorio;
- promuovere, organizzare e coadiuvare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative che servano a rendere più efficace tale obiettivo;
- pubblicizzare gratuitamente eventi e manifestazioni correlati allo sviluppo del territorio.

Tutto questo sarà realizzato mediante servizi video, cortometraggi, interviste, documentari, telegiornali, dirette, lungometraggi, messaggi promozionali gratuiti, e con tutto ciò che concerne con le attività dell'Associazione.

Art. 5. - L'associazione nell'espletamento delle proprie attività sociali potrà usufruire di contributi, sussidi e di tutte le provvidenze da Stato, Regione, Province, Comuni ed Enti Pubblici.

Art. 6. - L'Associazione si propone, tramite gli stessi associati, o mediante strutture organizzative, che la stessa può darsi con propri regolamenti o anche a mezzo di dipendenti o mediante prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolamento, funzionamento oppure occorrenti per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta, di svolgere le seguenti attività:

Attività culturali e di spettacolo: serate danzanti, musica, concerti, teatro, manifestazioni, proiezione dei propri filmati, mostre, fiere;

Attività turistica: promuovere ed organizzare soggiorni turistici, valorizzare il patrimonio turistico del territorio.

Art. 7. - L'associazione può partecipare ad organismi pubblici, nei quali sia prevista la presenza di rappresentanze sportive, culturali, ambientali, ricreative, promozionali, teatrali dell'associazione e/o associative.

L'associazione può promuovere, aderire o partecipare ad associazioni, federazioni o confederazioni che abbiano finalità e scopi non contrastanti con quelli propri e che consentono il rispetto dell'autonomia dell'associazione.

L'associazione (sotto richiesta scritta) potrà aprire nuove sedi di circoli e club nei centri che ne faranno richiesta.

TITOLO II°

Degli Associati

Art. 8. - Gli associati si dividono in Fondatori, Aderenti e Onorari

Art. 9. - Sono soci *fondatori* dell'associazione coloro i quali sono intervenuti alla sua Costituzione: sono soci *aderenti* coloro i quali siano ritenuti tali a seguito di regolare delibera di ammissione da parte del Consiglio Direttivo (vedi art.2 dello Statuto); sono soci *onorari* coloro che, per particolari ragioni onorifiche, vengono ammessi al sodalizio del Consiglio Direttivo.

Art. 10. - Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, per decadenza, per esclusione.

Il *recesso* si verifica quando l'associato presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Ha effetto solo dopo la sua accettazione e comunque solo con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia presentata almeno 15 giorni prima.

L'associato è dichiarato *decaduto* quando non espleta più l'attività per la quale è stato ammesso.

L'*esclusione* si verifica quando l'associato non svolge l'attività in armonia con quella dell'associazione, o incorre in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente Statuto.

La decadenza e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo sentito l'associato interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, l'associato può ricorrere all'assemblea: il ricorso deve essere proposto a pena di decadenza, entro 30 gg. Del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

TITOLO III°

Degli Organi

Art. 11. - Gli organi dell'Associazione sono:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente.

Art. 12. - L'assemblea dei soci è costituita da tutti i soci fondatori, aderenti ed onorari in regola con i versamenti della quota sociale. L'assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno 1/3 degli associati.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 13. - L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio direttivo;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

- ha potere su tutte le decisioni concernenti l'attività necessaria per il conseguimento delle finalità associative
L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 14. - L'Assemblea è valida, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le delibere, sono approvate, ove ottengano la maggioranza degli aventi diritto al voto. .
L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Art. 15. - Il consiglio direttivo è composto da 4 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 3/4 dei soci.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione "Quisquinachannel". Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno 3/4 dei soci.

Il consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Art. 16. - Il presidente dura in carica due anni ed è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 17. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 18. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 19. - In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, oppure da delega del Presidente stesso, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente, con tutte le responsabilità che esse comportano..

Art. 20. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.

Franco Forte
Pierluigi Forte
Alessandro Forte
Alessandro Forte